



**TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO**

Il giudice, dott. Anna Baroncini,
ad esito della camera di consiglio in merito al ricorso ex art.700 cpc promosso in corso di causa da ██████████ nei confronti di Poste Italiane spa, volto ad ottenere l'emissione dell'ordine alla società convenuta di provvedere al trasferimento del ricorrente presso la sede postale di Messina o in via gradata nella provincia o comunque presso altra struttura od ufficio appartenente alla società resistente nel comune/provincia di Messina anche in sovrannumero

OSSERVA QUANTO SEGUE

In ordine alla verosimile fondatezza nel merito della pretesa – “fumus boni iuris” - il ricorrente deduceva:

- di essere dipendente della società convenuta con contratto a tempo indeterminato full time presso il Cd di Monza;
- di avere inoltrato apposita domanda di mobilità volontaria chiedendo il trasferimento presso la sede postale di Messina, al fine di poter assistere, quale referente unico, il padre disabile grave ai sensi dell'art.3, comma 3, legge 104/1992 come da verbale della Commissione Medica INPS;
- di non avere ottenuto il trasferimento, non essendogli stato riconosciuto il diritto di precedenza di cui all'art. 33 legge 104/1992;
- che la contrattazione collettiva di settore ed in specie il verbale d'accordo del 20.6.2023 contenente linee guida per le domande di trasferimento su base volontaria non prevede il diritto al trasferimento per l'ipotesi di dipendente che sia referente unico di genitore disabile, accordando la precedenza solo laddove la disabilità colpisca il lavoratore stesso, il coniuge o convivente “more uxorio” ed i figli;

se assegnato tali posti – già riconosciuti come quelli da coprire – con preferenza ai lavoratori che assistono familiari disabili, rispetto ad altri candidati che non siano portatori del fattore di protezione (cfr. sentenza n. 227 del 16/04/24 la Corte d'Appello di Firenze)

Il ricorso deve pertanto essere accolto.

Le spese di lite sono rinviate al definitivo.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro,

accertata l'illegittimità del diniego di Poste Italiane al trasferimento richiesto dal ricorrente, portatore di diritto di precedenza; ordina a Poste Italiane spa il trasferimento di [REDACTED]

[REDACTED] presso la sede postale di Messina anche in soprannumero.

Spese al definitivo.

Il Giudice

Dott. Anna Baroncini